

Allegato B

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Rep.

OGGETTO: CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE.

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Comune di Vedano al Lambro, nel seguito denominato anche solo Comune o Amministrazione comunale, rappresentato dal _____, che agisce in qualità Responsabile del Servizio Affari Generali – giusto decreto sindacale nr. _____, del _____, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale nr. _____, del _____, domiciliato presso la sede municipale di Largo Repubblica nr. 3;

E

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nel seguito denominata anche solo Associazione _____, con sede in via _____, (___)a _____, C.F. _____, rappresentata dal sig. _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, in qualità di Presidente dell'Associazione _____ stessa

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1 - L'Amministrazione comunale, come sopra rappresentata, concede all'Associazione _____ di Vedano Al Lambro, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.

_____ del _____ , l'uso del seguente spazio _____

_____, così come indicato nell'allegata planimetria (all. A), ai sensi dell'art. _____ del Regolamento d'uso dei locali di proprietà comunale, alle condizioni e per le finalità precisate nella presente convenzione, affinché lo usi, lo custodisca e lo conservi con la diligenza del buon padre di famiglia (ex art. 1803 e 1804 cc).

Art. 2 - La presente convenzione avrà la durata di anni _____, con decorrenza _____ e scadenza il _____.

Al termine della concessione, il concessionario uscente, autorizzato dall'Ente, potrà proseguire l'utilizzo sino all'individuazione del nuovo concessionario.

Art. 3 - L'Associazione _____ potrà disporre degli ambienti come sopra identificati allo scopo di effettuare iniziative di carattere _____ (ad es. sociale, culturale, ricreativo, assistenziale, sportivo etc) rivolte ai cittadini residenti a Vedano al Lambro (o) _____ per _____ adibirlo a _____.

Il periodo di effettivo utilizzo della struttura, l'articolazione oraria e settimanale saranno oggetto di specifica comunicazione che dovrà pervenire all'Amministrazione comunale almeno **5** giorni prima dell'inizio dell'attività e dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla Giunta comunale stessa.

Tutte le autorizzazioni necessarie per le attività svolte dovranno essere acquisite a cura, spese e sotto esclusiva responsabilità dell'Associazione.

Art. 4 - L'uso dei locali di che trattasi è subordinato al versamento di una tariffa di € - (_____ /00) mensili che dovrà essere versato con le modalità e le tempistiche stabilite dalla Giunta Comunale. Tale tariffa sarà

soggetto annualmente ad una revisione da parte della Giunta stessa.

Oppure

L'uso dei locali di che trattasi è esonerato al versamento della tariffa prevista come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. _____ del _____ ai sensi dell'art. _____ del Regolamento.

Art. 5 – La pulizia dei locali concessi in uso sarà a carico dell'Associazione, così come saranno a carico tutti gli adempimenti e le verifiche previste per l'utilizzo nel corso del periodo di emergenza sanitaria attualmente in corso: rispetto linee guida vigenti per le attività svolte, verifiche di certificati verdi etc.

Art. 6 - L'Associazione si impegna all'uso dei locali concessi e degli arredi negli stessi contenuti evitandone qualsiasi utilizzo improprio, con la massima cura e diligenza, nonché al rispetto del Regolamento d'Uso dei locali di proprietà comunale, che le parti dichiarano di conoscere e di approvare in ogni sua parte. Si impegna, inoltre, a consentire l'uso dei locali da parte dell'Amministrazione comunale, anche durante i periodi e gli orari in concessione, su richiesta del Comune, salvo preavviso da comunicarsi all'Associazione con congruo anticipo.

Art. 7 – I locali vengono consegnati all'Associazione in ottimo stato. Al termine del contratto gli ambienti dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione comunale all'Amministrazione comunale in perfetto stato di conservazione, di ordine e di pulizia.

Eventuali opere realizzate dal concessionario nel corso dell'utilizzo se non facilmente removibili sono, al termine, acquisite al patrimonio del Comune. Tutte le innovazioni devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

Art. 8 - L'Associazione si impegna a trasferire nei locali concessi in uso

soltanto il materiale e gli strumenti necessari per lo svolgimento della propria attività previa richiesta e autorizzazione da parte del Comune e si impegna, altresì, a riporre tale materiale negli armadi esistenti presso i locali al termine di ogni attività, al fine di consentire l'eventuale uso da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 9 - L'Associazione si impegna in particolare al rispetto di quanto previsto dall'art. 10 (Responsabilità dei richiedenti) del Regolamento d'Uso dei locali di proprietà comunale sotto riportato.

Art. 10 - Ogni diverso uso della struttura da parte del fruitore sarà oggetto di apposita e separata richiesta.

Art. 11 - Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione valgono le norme del Regolamento d'uso dei locali di proprietà comunale.

Art. 12 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, compresa la registrazione fiscale, sono a carico dell'Associazione.

Art. 13 - Il Concessionario è custode dello spazio concesso in esclusiva, e, con riferimento all'attività autonomamente svolta ed esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivare da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo secondo la vigente normativa, in particolare ex artt. 2050 e 2051 cod. civ.

Art. 14 - La concessione è sempre revocabile prima della scadenza da parte del Comune per i motivi previsti all'art. 21 quinquies della L. 241/1990, con preavviso di 3 mesi.

Il Comune potrà sempre risolvere la presente concessione, nei seguenti casi:

- frode o grave negligenza da parte del Concessionario;
- utilizzo dell'immobile per uso diverso da quello previsto;

- danni o innovazioni non autorizzate;
- mancato svolgimento dell'attività dichiarata;
- mancato pagamento della tariffa se dovuta;
- cessione totale o parziale a terzi dell'utilizzo;
- gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza.

Nei suddetti casi il Comune, prima della revoca, contesterà l'inadempimento assegnando un termine di almeno dieci giorni per controdedurre – trascorso inutilmente il termine assegnato la revoca/risoluzione opererà automaticamente.

Il presente atto è stato letto dalle parti che lo dichiarano conforme alla propria volontà ed in conformità di ciò lo sottoscrivono come in appresso.

Vedano al Lambro,

Dal "Regolamento d'uso dei locali di proprietà comunale"

Art. 10 – RESPONSABILITA' DEI RICHIEDENTI

Gli utenti, per il periodo in cui usufruiscono delle strutture pubbliche, sono responsabili per ogni danno che venisse arrecato per incuria, negligenza od altra causa e hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni di legge e di regolamento vigente in materia.

In particolare, il responsabile dell'iniziativa, è tenuto:

- a) a vigilare affinché non sia superata la capienza dei locali concessi in uso;
- b) a far rispettare il divieto di fumare nei locali;
- c) ad evitare tassativamente di installare strutture, infissi o altre opere che possano danneggiare gli ambienti;
- d) a garantire l'uso più corretto e rispettoso dei locali, dei servizi, degli arredi e degli spazi messi a disposizione per le manifestazioni e delle attrezzature contenute nei locali stessi;
- e) a farsi carico della sistemazione e della pulizia dei locali dopo l'utilizzo, salvo diversi accordi presi con l'Amministrazione;
- f) a farsi carico dell'apertura, della chiusura e della custodia dei locali, salvo diversi accordi presi con l'Amministrazione comunale;
- g) a segnalare immediatamente agli Uffici comunali eventuali danni o guasti, anche se provocati da terzi, che verranno addebitati al richiedente;
- h) sovrintendere al comportamento degli utilizzatori che deve essere sempre volto al rispetto dell'ordine pubblico e dei sentimenti dell'utenza e non creare disordini o oltraggio al decoro ed al pudore, pena la revoca immediata della concessione senza restituzione di quanto versato o pretesa da parte dell'utilizzatore;
- i) sovrintendere al corretto uso anche in materia di sicurezza.

Il rimborso delle spese per danni eventualmente arrecati, previa contestazione da parte del Responsabile del Servizio entro 3 giorni dalla riconsegna e, comunque, prima che la sala venga utilizzata da altri, costituisce condizione imprescindibile per ulteriori concessioni dei locali a coloro che li hanno causati. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.

E' inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi a causa o in occasione della concessione e derivanti da atti effettuati, strutture o impianti costruiti o installati dal concessionario medesimo o da terzi per conto del concessionario.

La chiave o altro strumento tecnologico utile all'accesso dovrà essere riconsegnata agli Uffici Comunali entro il primo giorno feriale successivo all'utilizzo dei locali. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penalità il cui importo verrà stabilito. I locali in concessione potranno essere utilizzati esclusivamente per le attività e con le modalità indicate nella richiesta e nei limiti dell'autorizzazione concessa.

Per le iniziative che richiedano l'installazione di impianti e attrezzature non disponibili nei locali, il concessionario dovrà provvedere a proprie spese e a propria cura, in tempi da concordare con l'Ufficio preposto. In ogni caso il concessionario dovrà dichiarare sul modulo di richiesta della sala che le attrezzature installate in proprio sono a norma e certificate.

Le operazioni di smontaggio delle attrezzature suddette dovranno avvenire nei tempi stabiliti, in modo da non pregiudicare la disponibilità dei locali.

Le attrezzature di proprietà e in uso al richiedente non potranno essere depositate nei locali concessi in uso e nei locali ad essi adiacenti all'interno degli edifici di proprietà comunale, salvo specifico accordo con l'Amministrazione. Il concessionario solleva l'Amministrazione da qualunque responsabilità in merito alla conservazione di tali attrezzature.